

Icc, Incoterms 2020
Artt. 1378, 1476, 1510 c.c.

Andrea Vasapolli

Dottore Commercialista - Vasapolli
& Associati

Giovanna Borella

Dottore Commercialista - Vasapolli
& Associati

Il principio della competenza è uno dei principali postulati del bilancio e deve essere rispettato da tutti i soggetti che redigono il bilancio, in qualunque forma (ordinario, abbreviato, micro imprese).

Un errore che si verifica con una certa frequenza è quando, a fronte dell'acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e merci:

- › il relativo costo non viene rilevato in contabilità nell'esercizio in cui si verifica il trasferimento del relativo titolo di proprietà, momento che in genere viene a coincidere con la data di spedizione o di consegna, ma nel successivo esercizio, ovvero, al contrario;
- › il relativo costo viene rilevato in contabilità nell'esercizio in cui avviene la spedizione o consegna del bene, ancorché il trasferimento del titolo di proprietà avvenga soltanto nel successivo esercizio.

Al fine di individuare quando, per i beni mobili, si verifica il **trasferimento della proprietà**, da un punto di vista sostanziale e non solo formale, occorre fare riferimento al momento in cui si verifica il **trasferimento dei rischi e dei benefici dal cedente al cessionario**. A tale fine occorre quindi esaminare le **modalità contrattuali dell'acquisto**.

Per quanto riguarda le previsioni contrattuali, occorre esaminare fino a quale momento, sulla base dei termini commerciali applicati (ad esempio, gli Incoterms, di generale applicazione, pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, piuttosto che le American Foreign Trade Definitions, a cui fa preciso riferimento il codice commerciale americano), il venditore deve sopportare i **rischi che la merce può correre**.

Nell'indagine di cui sopra, quindi, non bisogna li-

Vendita di beni mobili, rilevanza degli Incoterms nella redazione del bilancio

Al fine di individuare quando, per i **beni mobili**, si verifica il **trasferimento della proprietà**, da un punto di vista sostanziale e non solo formale, con particolare riferimento all'analisi delle modalità contrattuali dell'acquisto, occorre esaminare fino a quale momento, sulla base dei **termini commerciali applicabili**, il venditore deve sopportare i **rischi che la merce può correre**. Nel corso del 2019, la Camera di Commercio Internazionale (Icc) ha pubblicato la nuova edizione delle regole Incoterms, denominata **Incoterms 2020**, che va a sostituire l'edizione Incoterms 2010, dando enfasi soprattutto al **momento della consegna e del trasferimento del rischio**, al fine di «indirizzare gli operatori verso la scelta della **regola Incoterms più idonea al contratto di vendita**», fermo restando che, in assenza di tale indicazione, occorre fare riferimento alle **norme dettate dal codice civile**.

mitarsi a esaminare a carico di quale soggetto è posto l'onere di stipulare il contratto di trasporto, ma occorre **esattamente individuare fino a quale momento il venditore sopporta i rischi di perdita o di danni alla merce**, perché da quel momento in poi, essendosi trasferiti i rischi sull'acquirente, si realizza il presupposto per la rilevazione contabile dell'acquisto di detti beni.

Incoterms 2020

Nel corso del 2019, la **Camera di Commercio Internazionale (Icc)** ha pubblicato la nuova edizione delle regole Incoterms, denominata **Incoterms 2020**, che va a sostituire l'edizione Incoterms 2010.

L'Icc ha mantenuto sostanzialmente invariato l'impianto generale delle regole, ma ha rivisto l'esposizione, soprattutto dei dieci articoli relativi a ogni regola Incoterms, dando enfasi soprattutto al momento della consegna e del trasferimento del rischio, al fine di «indirizzare gli operatori verso la **scelta della regola Incoterms più idonea al contratto di vendita**».

Come specificato nell'introduzione alla nuova edizione delle regole Incoterms, è molto importante **indicare nel contratto di compravendita l'anno di riferimento degli Incoterms che si intendono applicati al contratto**, nonché il **luogo convenuto**, al fine

di non incorrere in problemi di individuazione del trasferimento dei rischi e dei benefici, anche in caso di controversie tra le parti.

I termini commerciali Incoterms 2020, come già nella versione 2010, sono raggruppati in **quattro diversi gruppi (E, F, C, D)** designati dalla lettera iniziale delle rispettive sigle.

Il **gruppo E (minori obbligazioni in capo al venditore)** ricomprende i termini commerciali in base ai quali **il venditore deve mettere a disposizione del compratore la merce presso la propria sede o in altro luogo convenuto**, che può essere una fabbrica o un magazzino. Il **venditore non ha alcun obbligo di trasporto e/o sdoganamento**. Il compratore dunque avrà a suo carico tutti i rischi di perdita o di danni alla merce già dal momento di messa a disposizione dei beni nel luogo convenuto (ancora prima che inizi il trasporto), tipicamente la fabbrica o un magazzino del venditore. È dunque importante **indicare con molta precisione nel contratto il punto in cui avverrà la consegna**.

Fa parte di questo gruppo il solo termine commerciale Exw (*Ex works* – Franco fabbrica).

Il **gruppo F (regole “alla partenza”)** ricomprende i termini commerciali in base ai quali **il venditore deve consegnare la merce al vettore nominato dal compratore, dovendo sopportare, fino a quel momento, tutti i rischi di perdita o di danni alla merce**. Nella comunemente usata clausola Fob, in particolare, i rischi devono essere sopportati dal venditore fino al momento in cui la merce abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto. Fanno parte di questo gruppo i termini commerciali:

- › Fca (*Free carrier* – Franco vettore), modificato rispetto agli Incoterms 2010, per la possibilità di emettere una polizza di carico con annotazione di messa a bordo e per la possibilità di organizzare il trasporto in proprio senza ingaggiare un vettore terzo. Con questa clausola, ad esempio, i rischi di danneggiamento o di perdita della merce passano in capo all'acquirente nel momento in cui il venditore la consegna al vettore ovvero la carica sul mezzo di trasporto messo a disposizione dal compratore;
- › Fas (*Free alongside ship* – Franco lungo bordo, usata solo per il trasporto marittimo). Con questa clausola il venditore effettua la consegna al compratore quando la merce viene messa sottobordo della nave;

- › Fob (*Free on board* – Franco a bordo, usata solo per il trasporto marittimo). “Franco a bordo” significa che i rischi di danneggiamento o di perdita della merce passano in capo all'acquirente nel momento in cui il venditore consegna la merce a bordo della nave.

Con le clausole del gruppo F il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui è avvenuta la consegna al vettore.

Il **gruppo C (Trasporto principale pagato – regole “alla partenza”)** ricomprende i termini commerciali in base ai quali **il venditore sopporta i rischi di perdita o di danni alla merce fino all'atto di consegna al vettore, ma deve stipulare il contratto di trasporto, e talvolta anche di assicurazione, fino al luogo di destinazione sopportandone le spese**. Fanno parte di questo gruppo i termini commerciali:

- › Cfr (*Cost and freight* – Costo e nolo, usata solo per il trasporto marittimo). Il venditore effettua la consegna della merce al compratore quando caricata a bordo della nave e sopporta i costi di trasporto fino al porto di destinazione convenuto;
- › Cif (*Cost, insurance and freight* – Costo, assicurazione e nolo, usata solo per il trasporto marittimo). Il venditore effettua la consegna della merce al compratore quando caricata a bordo della nave e sopporta i costi di trasporto e di assicurazione fino al porto di destinazione convenuto;
- › Cpt (*Carriage paid to...* – Trasporto pagato fino a ...). I rischi di danneggiamento o di perdita della merce passano in capo all'acquirente nel momento in cui il venditore consegna la merce al vettore, ma sostiene i costi di trasporto fino alla destinazione concordata;
- › Cip (*Carriage and insurance paid to...* – Trasporto e assicurazione pagati fino a ...). I rischi di danneggiamento o di perdita della merce passano in capo all'acquirente nel momento in cui il venditore consegna la merce al vettore, ma sostiene i costi di trasporto e di assicurazione fino alla destinazione concordata.

Dal momento che il punto che segna la divisione delle spese si trova nel Paese di destinazione, si crede di solito, a torto, che i termini del gruppo C siano dei “contratti all'arrivo”, secondo i quali il venditore è liberato da tutti i rischi o le spese soltanto dal momento in cui la merce arriva effettivamente al punto convenuto. I termini del gruppo C, invece, sono della stessa natura dei termini del gruppo F, secondo i

quali il venditore adempie le obbligazioni contrattuali nel Paese d'imbarco o di spedizione. Pertanto i contratti di vendita che rientrano nel gruppo C fanno parte della categoria dei "contratti alla partenza" come anche quelli che rientrano nel gruppo F.

I termini del gruppo C, differenti in questo da tutti gli altri termini, contengono pertanto due momenti critici: la divisione delle spese e la divisione dei rischi.

Il **gruppo D (regole all'“arrivo”)** ricomprende i termini commerciali in base ai quali il venditore deve sopportare tutte le spese e i rischi per portare le merci fino al luogo di destinazione convenuto. Fanno parte di questo gruppo i termini commerciali:

- › Dap (*Delivered at place* – Reso al luogo di destinazione) modificato rispetto agli Incoterms 2010 per la possibilità di organizzare il trasporto in proprio senza ingaggiare un vettore terzo. Il venditore effettua la consegna della merce al compratore quando la stessa viene messa a disposizione nel luogo di destinazione convenuto, pronta per essere scaricata, ma ancora sul mezzo di trasporto utilizzato;
- › Dpu (*Delivered at place unloaded* – Reso al luogo di destinazione scaricato, che ha sostituito il Dat – *Delivered at terminal* – Reso al terminal, degli Incoterms 2010). Il venditore effettua la consegna della merce al compratore quando la stessa viene messa a disposizione nel luogo di destinazione convenuto, scaricata dal mezzo di trasporto utilizzato;
- › Ddp (*Delivered duty paid* – Reso sdoganato). Il venditore effettua la consegna della merce al compratore quando la stessa viene messa a disposizione nel luogo di destinazione convenuto, pronta per essere scaricata, ma ancora sul mezzo di trasporto utilizzato, avendo tuttavia già effettuato le formalità all'importazione.

Le disposizioni del codice civile

Nel caso, invece, in cui **la compravendita avvenga senza alcun riferimento ai termini commerciali** di cui sopra, bisogna **fare riferimento alle disposizioni del codice civile**.

In merito si devono principalmente avere a riferimento le disposizioni di cui agli artt. 1378 e 1476 c.c.

L'**art. 1378 c.c.** prevede che «*Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (i cosiddetti beni fungibili, N.d.A.), la proprie-*

tà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

L'**art. 1476 c.c.** pone tra le obbligazioni a carico del venditore la consegna della cosa al compratore, con conseguente attribuzione del possesso a quest'ultimo.

Con riferimento poi al luogo della consegna e quindi alla questione di chi debba sostenere le spese del trasporto, il secondo comma dell'**art. 1510 c.c.** prevede che, «*salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.*». Il vettore e lo spedizioniere vengono quindi considerati come ausiliari del compratore e il rischio del trasporto viene, di regola, a ricadere sull'acquirente.

Ne consegue che, **nella vendita di beni fungibili, in assenza di diverse pattuizioni, i rischi di danneggiamento o di perdita della merce passano in capo all'acquirente nel momento in cui il venditore consegna la merce al vettore.**

Patti contrari

La **norma civilistica** di cui sopra è tuttavia, come si è visto, **sempre derogabile dalle parti**, che conseguentemente possono pattuire di porre a carico del venditore il rischio del trasporto differendo, in questo modo, il momento della consegna a quello della fine del trasporto, con inevitabili conseguenze anche in ordine all'individuazione dell'esercizio di competenza del ricavo/costo.

Con riferimento all'addossamento delle spese di trasporto al venditore, la Corte di Cassazione (Cass. n. 3814/1955, n. 3719/1985, n. 16961/2014) ha precisato che tale eventualità non è di per sé elemento sufficiente a operare una deroga in relazione al momento in cui avviene il passaggio di proprietà, a meno che non esistano altri elementi precisi e univoci atti a dimostrare la volontà delle parti di derogare alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1510 c.c.

Usi contrari

Per quanto riguarda l'esistenza di eventuali usi contrari, di cui al secondo comma dell'art. 1510 citato, si

osserva che gli usi sono norme giuridiche non scritte derivanti dal comportamento generale, uniforme e costante, osservati per un lungo periodo di tempo, con la convinzione di ubbidire a una norma giuridica obbligatoria.

Gli usi trovano applicazione **nelle materie non regolate da leggi o regolamenti o quando espressamente richiamati dalle leggi o dai regolamenti stessi**. In particolare, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia giuridica solo se richiamati dalle norme (uso *secundum legem*), mentre acquistano efficacia piena nelle materie non regolate da legge o regolamento (uso *praeter legem*).

Le Camere di Commercio provvedono all'accertamento degli usi e delle consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali nel territorio provinciale, nonché alla loro raccolta e revisione.

Carico alla rinfusa

Nel caso di carico alla rinfusa, è stato precisato che, «qualora il venditore, tenuto in forza di patto contrattuale a curare il trasporto, faccia caricare le cose medesime **alla rinfusa senza alcuna distinzione di lotti, assieme ad un maggior quantitativo dello stesso genus avente diversa destinazione (si pensi, per esempio, ad un unico carico di granaglie destinato a vari grossisti, N.d.A.), l'adempimento all'obbligo della consegna non si verifica con la rimessione della merce al vettore ..., ma resta spostato al momento successivo in cui, arrivato il mezzo a destinazione, si provveda a mettere nella disponibilità dell'acquirente, previa separazione dal complessivo carico, l'oggetto della vendita. In tale situazione, ... i rischi del trasporto vengono conseguentemente a gravare sul venditore**» (Cass. 15 gennaio 1985, n. 74). ●

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020

PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA

di **A. Cirrincione**

Il volume si propone di guidare il lettore nella compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche non titolari di partita Iva, offrendo uno strumento concreto per affrontare l'adempimento.

Inoltre, grazie alla nuova funzionalità dell'app "Assistente24" Si potrà accedere alla versione digitale del volume cartaceo. E sarà garantito un aggiornamento digitale gratuito per tutto il 2020!

SistemaFrizzera



ACQUISTA
SUBITO
IL VOLUME

SHOPPING
ON LINE



NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI

Pagg. **1168**
€ **32,00**

www.shopping24.it - Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/personefisiche

Spese di spedizione **GRATIS**

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

GRUPPO24ORE